

termine del 17 maggio 2020, fissato per la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 1 di essa Ordinanza da parte dei soggetti interessati;

- il Dipartimento della Protezione Civile, infatti, con le disposizioni fornite per la corretta interpretazione ed applicazione all'OCDPC 12.11.2019, n. 614 e richiamate nelle singole lettere di revoca, aveva statuito che i Comuni procedessero alla verifica della sussistenza dei requisiti definiti dalla stessa Ordinanza per la conservazione del CAS dopo il decorso del termine di 180 giorni dalla pubblicazione della medesima ovvero dopo il 18 maggio 2020 (cfr. [www.protezionecivile.gov.it/media-comunicazione/contact-center/domande-risposte-terremoto-centro-italia](http://www.protezionecivile.gov.it/media-comunicazione/contact-center/domande-risposte-terremoto-centro-italia) contributo di autonoma sistemazione), da cui l'illegittimità e l'inutilità delle verifiche effettuate precedentemente alla data anzidetta, come quelle effettuate dal Comune di Valle Castellana, e l'illegittimità dei conseguenti provvedimenti di revoca del beneficio in discorso anche ai soggetti che avessero trasferito residenza o domicilio fuori Regione, anche a normativa allora vigente;
- i provvedimenti di revoca del CAS non potevano essere adottati a normativa costante anche per altre ragioni, da cui la loro illegittimità ed inutile dispendio di risorse economiche. Infatti, l'art. 103 del D.L. 17.3.2020, n. 18, ha sospeso dal 23 febbraio al 15 aprile 2020, termine poi prorogato al 15 maggio 2020 dall'art. 37 del D.L. 8.4.2020, n. 23, per effetto delle limitazioni imposte ai cittadini a causa del coronavirus i termini perentori e ordinatori dei procedimenti amministrativi, destinati a concludersi con un provvedimento sfavorevole per il destinatario, con la conseguenza che alla data del 26 marzo 2020 i provvedimenti di revoca del CAS non potevano essere giammai adottati, da cui altro motivo di illegittimità e inutilità nonché di dispendio di risorse dell'operato dell'Amministrazione comunale di Valle Castellana a normativa costante;
- le lettere mostrate dai cittadini destinatari, nonostante si qualificano formalmente come comunicazione di avvio del procedimento amministrativo di revoca del CAS, disciplinato dall'art. 7 della legge 241/1990, si concretizzano in punto di fatto e di diritto, stante l'irrelevanza del nomen juris utilizzato, in veri e propri provvedimenti amministrativi, come comprovato dal fatto per ciascun destinatario il CAS viene revocato, vengono accertate e comunicate la sussistenza della relativa posizione debitoria, le somme da restituire addirittura in un'unica soluzione e le coordinate bancarie per i versamenti richiesti, da cui la violazione da parte del firmatario delle missive degli art. 9 e 10 della legge 241/1990, che danno facoltà ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento di intervenire nel procedimento stesso e di esercitare le relative facoltà che vengono arbitrariamente conculcate, inclusa quella di presentare memorie scritte, che la P.A. ha l'obbligo di esaminare prima dell'adozione del provvedimento finale, da cui un ulteriore motivo di illegittimità dei provvedimenti di revoca;
- le lettere anzidette recanti i provvedimenti di revoca del CAS, quantunque gravemente illegittimi nonché iniqui e vessatori per i cittadini destinatari, in violazione dell'art. 3, comma 4, della legge 241/1990 omettono addirittura anche di indicare il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere, da cui altro motivo di illegittimità.


Tanto premesso e considerato, si chiede di conoscere:

- se il sig. Sindaco ritenga che la legalità sia un valore e, in caso positivo, come mai, benché consapevole delle illegittimità dei provvedimenti di revoca del CAS datati 26 marzo c.a. e perché conoscibili usando la normale diligenza e perché segnalate da singoli cittadini interessati e perché denunciate e dibattute sui social network da diversi soggetti intervenuti, ivi compresa la persona del primo cittadino, abbia tollerato e non li abbia rimossi da subito, trattandosi di atti, non solo illegittimi, ma anche iniqui, vessatori e dannosi per i cittadini, che l'Amministrazione comunale avrebbe dovuto tutelare, anziché angariare? Se il sig. Sindaco sia a conoscenza che l'accaduto ha avuto enorme risonanza nella cittadinanza e gettato sconforto nella cerchia dei soggetti interessati, già provata dagli eventi sismici del 2016 e impossibilitata a muoversi per tutelare pienamente i propri diritti a motivo delle limitazioni imposte per effetto del coronavirus?
- Se il sig. Sindaco ritenga giusto che i costi delle tante raccomandate postali A/R con cui sono stati spediti i provvedimenti di revoca del CAS, peraltro illegittimi, nonché inutili, iniqui e vessatori, siano sostenute dal Comune con i proventi delle tasse pagate dai cittadini anziché dalle persone alle quali sono riferibili dal punto di vista giuridico e volitivo? Quante sono le Raccomandate spedite e a quanto ammontano i costi?
- Se il sig. Sindaco sia a conoscenza che il Comune potrebbe essere chiamato a risarcire i danni per la violazione dei diritti e degli interessi legittimi dei cittadini attraverso atti amministrativi illegittimi a motivo dello stress, patemi d'animo, sofferenze, preoccupazioni, ansie, ecc... generate nei destinatari, specie in un momento in cui in cui era preclusa quell'agibilità necessaria per difendersi a causa delle limitazioni imposte per il coronavirus?
- Come mai il sig. Sindaco rimborsa all'autore e firmatario delle raccomandate citate i costi del viaggio non il per il tragitto più breve, come dovuto per legge (Montefino-Valle Castellana e viceversa), ma per il tragitto più lungo (Montefino- Pescara nord-S. Benedetto del Tronto- Valle Castellana e viceversa) e in base a quali giustificativi? I giustificativi, se esistenti, sono stati acquisiti agli atti prima della liquidazione delle relative competenze e sono compatibili con le presenze in servizio dell'interessato e sono consultabili?

Il sottoscritto chiede che la presente interrogazione venga iscritta all'odg della prossima seduta del Consiglio comunale, nel corso della quale si attende risposta. Cordiali saluti.

Valle Castellana, li 16.05.2020

consigliere comunale





PROT. N. 3012  
DEL 16/05/2020.

Al sig. Sindaco di Valle Castellana

Oggetto: interrogazione. Richiesta di iscrizione all'o.d.g della prossima seduta del Consiglio comunale .

Il sottoscritto consigliere comunale Proietti geom. Domenico,

premessi che:

- diversi cittadini di Valle Castellana, percettori del Contributo di Autonomia Sistemazione (CAS) per aver avuto la propria abitazione "non utilizzabile" a seguito degli eventi sismici del 2016, hanno lamentato che l'Amministrazione comunale, illegittimamente procedendo, ha fatto loro recapitare tramite raccomandate postali A/R altrettante missive, datate 26 marzo 2020 e a firma del responsabile dell'ufficio tecnico comunale geom. Chiavetta Fausto, con la quali veniva sospeso e revocato con effetti retroattivi il beneficio , creando addirittura posizioni debitorie di consistente importo in capo agli interessati, di cui si chiedeva la restituzione in un'unica soluzione e si fornivano le coordinate bancarie per il versamento;
- la revoca del beneficio veniva motivata, come rilevabile dalle missive mostrate, adducendo il disposto di cui all'art. 1, comma 1, lett. e) e comma 2, dell'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri 12.11.2019, n. 614, pubblicata sulla G.U. il 19.11.2020, che prevedeva la decadenza dal diritto al contributo, dal giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, già fissato per il 18 marzo 2020, poi prorogato al 17 maggio 2020 ex Ordinanza 16 marzo 2020, n. 650, per i soggetti - si riporta testualmente- che hanno " *trasferito la residenza o il domicilio al di fuori del territorio regionale .....* " ;

Considerato che:

- l'Amministrazione comunale, tramite l'operato del responsabile dell'Ufficio Tecnico, ignorando le nozioni di residenza, domicilio e dimora di cui all'art. 43 cod. civ., ha fatto recapitare i provvedimenti di revoca, non solo ai soggetti che avevano trasferito la residenza e o il domicilio in altra Regione, ma anche a quelli che hanno conservato la residenza e il domicilio a Valle Castellana, documentabile peraltro tramite i registri della locale anagrafe comunale, ma avevano trasferito fuori Regione la sola dimora, per effetto peraltro degli eventi sismici 2016 e per il tempo strettamente occorrente per il ripristino dell'agibilità della propria abitazione, da cui l'illegittimità del relativo operato a normativa costante;
- siffatte missive di revoca del CAS, inutili ed illegittime, sono intervenute quando già da tempo il Commissario straordinario alla ricostruzione sig. Giovanni Legnini e il Responsabile della Protezione Civile sig. A. Borrelli, avevano dichiarato ripetutamente, come da notizie di stampa, che si sarebbe ancora provveduto ad erogare il CAS ai soggetti che avessero trasferito la residenza o il domicilio fuori Regione, purché nell'ambito delle quattro Regioni del " *cratere sismico* " (Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria), da cui la dichiarazione di volontà di modificare l'Ordinanza 614/2019, per la parte che interessa, come poi avvenuto, prima della scadenza del